

Spett.le Autorità di Regolazione per Energia Reti e  
Ambiente  
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling  
Corso di Porta Vittoria, 27  
20122 – Milano  
[protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)

**Oggetto: osservazioni e proposte al documento per la consultazione 655/2022/R/COM (criteri di determinazione del costo riconosciuto secondo l'approccio ROSS-BASE. Orientamenti finali.)**

Pieve di Soligo, 23 gennaio 2023

Con la presente Ascopiave S.p.A. sottopone all'attenzione di codesta Direzione le proprie osservazioni e proposte al documento per la consultazione indicato in oggetto.

### **Considerazioni generali**

Il presente documento in consultazione dettaglia meglio alcune tematiche solo in parte esposte nei precedenti DCO; in particolare, risultano meglio definite le tematiche che si riferiscono: alle durate dei periodi regolatori, al funzionamento generale dell'approccio ROSS, alle modalità di finanziamento degli investimenti. Inoltre, il nuovo documento cerca di meglio focalizzare alcune delle opzioni proposte nel precedente 317/2022/R/com quali, ad esempio: i criteri di sharing delle efficienze, i tassi di capitalizzazione, la gestione delle gare gas.

Con riferimento al tema degli incentivi all'efficienza, si evidenzia che, sia nelle osservazioni proposte, che nel focus group svoltosi in ottobre, veniva fortemente richiesta una rappresentazione numerica del funzionamento dei meccanismi TIM e RIM; nella documentazione allegata al DCO 655/22 non si riscontra una tale puntuale rappresentazione; tale carenza è stata parzialmente risolta nel corso del recente focus group laddove è stato condiviso un prospetto che meglio esplicita il meccanismo misto di efficientamento: TIM per le capex e RIM per le opex. Tuttavia, la presentazione si è limitata al caso di scelta SBP e con riferimento alla condizione di outperformance; ciò non consente di valutare gli impatti relativi al verificarsi di altre condizioni, ad esempio: scelta SAP, ipotesi di underperformance, determinazione della baseline iniziale, ecc.

Infine, più in generale, si osserva che l'approccio proposto, ovvero un metodo di consultazione orientato ad esporre in modo progressivo e in successivi DCO le diverse parti della regolazione in divenire, lasciando tuttora non chiariti importanti tasselli regolatori, non consente di fornire un adeguato quadro completo, dettagliato ed organico; ciò rende difficoltosa la valutazione degli effetti della nuova regolazione e, di conseguenza, la formulazione di osservazioni compiute.

Nel seguito si riportano le osservazioni ai singoli spunti di consultazione.

## S1. Osservazioni rispetto alla durata del periodo di vigenza dei criteri generali contenuti nel TIROSS e sulla durata dei singoli periodi di regolazione dei singoli servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas.

Si chiede di esplicitare meglio come si riconcilia la durata complessiva prevista per il TIROSS 2024-2031 con le scadenze differenziate degli attuali periodi regolatori. Infatti, l'art. 3.1 del TIROSS si limita a specificare che per i servizi che *“si avviano tra l'1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2031, la durata del periodo di regolazione è, di norma, pari a quattro anni”*, senza poi specificare le soluzioni che verranno adottate.

Nel caso del servizio di distribuzione del gas naturale, come già indicato per il DCO 317/2022 la Scrivente propone l'adozione del ROSS base-Transitorio per una durata di 2 anni, in analogia con quanto previsto per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica ed al fine di calibrare gli specifici costi standard del servizio di distribuzione gas; dopodiché, si propone di adottare il ROSS Base-Regime per il secondo periodo di regolazione, dal 2028 al 2031, così da allineare il relativo periodo regolatorio con il periodo di vigenza del TIROSS 2024-2031. Nel successivo prospetto viene rappresentata la proposta.

ANNO		DISCIPLINA GENERALE		ANNO		SETTORE GAS	
2020				2020	1	V° periodo regolatorio RTDG 2020-2025	
2021				2021	2		
2022				2022	3		
2023				2023	4		
2024	1	TIROSS 2024 - 2031	TIROSS I° periodo di regolazione 2024 - 2027	2024	5	ROSS BASE - T_gas 2026-2027	
2025	2			2025	6		
2026	3			2026	1		
2027	4			2027	2		
2028	5		TIROSS II° periodo di regolazione 2028 - 2031	2028	1	ROSS BASE - R_gas VI° periodo regolatorio 2028 - 2031	
2029	6			2029	2		
2030	7			2030	3		
2031	8			2031	4		

## S2. Osservazioni sull'impostazione generale del sistema tariffario nel contesto ROSS.

Con riferimento a quanto esposto nello schema proposto nel Box 1, si osserva che la base di calcolo della componente opex rimane costante nei 4 anni e si riferisce alla baseline ex ante provvisoria; detta voce viene poi conguagliata in sede di perequazione con un ritardo di 2 esercizi, per cui si chiede di meglio specificare quanto indicato al comma 5.3 del TIROSS PARTE I (d'ora in poi dell'articolato) con riferimento all'adeguatezza della perequazione in acconto.

Con riferimento al paragrafo 6.3 dell'articolato si propone di inserire quanto segue: *“La spesa di capitale, per singoli cespiti acquisiti al di fuori di processi di aggregazione societaria, **acquisiti da terzi, non appartenenti al medesimo gruppo societario, a seguito di affidamento mediante gara d'ATEM**, o realizzati all'interno dell'impresa, è pari al costo d'acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso, come risulta dalle fonti contabili obbligatorie”*.

In merito alle tempistiche relative alla perequazione, si ritiene opportuno proporre di fare riferimento, sia per le opex che per le capex, ai valori risultanti dai bilanci unbundling, di solito disponibili nella seconda metà dell'anno t+1; in tal modo sarebbe possibile deliberare ed erogare i saldi di perequazione a dicembre dell'anno t+1. Inoltre, ciò permetterebbe anche di anticipare il trasferimento dell'impatto della perequazione ai clienti finali nell'esercizio t+2.

### **S3. Osservazioni rispetto alle ipotesi relative agli strumenti regolatori per monitorare la finanziabilità degli investimenti.**

Con riferimento al comma 4.1 dell'articolo si propone di adottare business plan semplificati con una profondità temporale pari al periodo di regolazione, omettendo il termine "*almeno*", al fine di rendere il periodo più coerente con quanto rappresentato nel piano industriale aziendale approvato dall'Azienda; ciò in quanto dalla consultazione in atto si desume che le finalità proposte non sono meramente statistiche (vedi, ad esempio, l'art. 12 del TIROSS). Inoltre, si segnala che i business plan potranno essere soggetti a rilevanti variazioni in relazione all'eventuale avvio delle gare d'ATEM, nonché ad imprevedibili evoluzioni dei processi connessi alla decarbonizzazione.

Infine, per rendere confrontabili le proiezioni nel Business Plan con i valori storici presenti nei Conti Annuali Separati, si richiede di specificare meglio quali voci e criteri previsti nei CAS siano poi da adottare nei BP, tenendo anche conto del fatto che alcune metodologie di calcolo e di parametrizzazione utilizzate nel quinto periodo regolatorio sono diverse rispetto a quelle proposte per la nuova regolazione.

### **S4. Rispetto agli schemi riportati nelle Tabelle 1, 2 e 3, come si valuta l'ipotesi di acquisire proiezioni basate sui dati effettivi di ciascuna impresa e su proiezioni riferite a un'impresa nozionale, con caratteristiche definite dal regolatore in coerenza con le decisioni assunte in materia di determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito?**

Si chiede di prevedere diverse imprese nozionali, rappresentative di un panorama articolato di imprese esistenti, ad esempio per: dimensione aziendale; ubicazione territoriale (nord, centro, sud); densità abitativa dei territori serviti e tutti gli altri parametri che ARERA riterrà opportuno considerare.

### **S5. Si ritiene che alcune delle informazioni/dati acquisiti debbano essere gestiti in modo riservato da parte dell'Autorità? Motivare la risposta.**

Si ritiene che le informazioni delle raccolte dati e delle indagini (anche campionature) condotte per ciascun servizio regolato debbano essere ad esclusivo utilizzo di ARERA.

Qualsiasi elaborazione, se resa pubblica, non deve condurre al singolo operatore che ha fornito i dati.

### **S6. Osservazioni rispetto alle ipotesi per la definizione degli incentivi all'efficienza totale.**

Con riferimento alla baseline dei costi operativi del primo anno del primo periodo di regolazione, in relazione alle rilevanti modifiche regolatorie, si rileva la necessità di specificare le relative modalità di determinazione, in analogia con quanto indicato all'articolo 21, relativo alla baseline del primo anno del periodo regolatorio successivo.

Con riferimento alla soluzione a più alto potenziale di incentivo (SAP) si chiede di confermare che, con riferimento all'articolo 20, per "*ulteriore recupero di efficienza*" si intende l'*X-factor* di cui all'articolo 12; in tal caso, si chiedono delucidazioni in merito ai valori dell'*X-factor*, che, come espresso all'articolo 12 dell'articolo, sarà fissato "*sulla base di una valutazione prospettica dei costi e dell'andamento dei costi effettivi nel periodo regolatorio precedente*".

Con riferimento all'articolo 20 non è chiaro poi se, con la frase: "*tenendo conto della performance di efficienza operativa del periodo regolatorio precedente*" si intenda il vigente periodo (per il settore del gas il V periodo regolatorio), oppure se ARERA intenda definire, solo per il primo periodo con approccio ROSS-BASE, dei valori di *X-factor* con altre modalità. Infatti, per la determinazione dell'*X-factor* secondo le nuove regole (art. 12) il riferimento non è solo al periodo precedente, ma anche ad una valutazione prospettica. In tal caso si chiede di illustrare le modalità e di definire i valori di detto diverso recupero di efficienza. Con specifico riferimento agli incentivi all'efficienza, per consentire agli operatori di comprendere appieno gli

effetti della proposta in consultazione si chiede di esplicitare, con esempi numerici, le seguenti due opzioni non esposte nel corso del Focus Group di gennaio, ovvero:

- opzione SBP con alternanza di underperformance e outperformance all'interno del medesimo periodo regolatorio;
- opzione SAP, in merito al funzionamento dell'X-factor ed alla determinazione della baseline nel secondo periodo regolatorio; si chiede, di confermare ed esemplificare come quest'ultima risulterà dall'applicazione della media dei costi effettivi del periodo precedente e dall'applicazione dell'X-factor dell'ultimo esercizio.

Si chiede di valutare se la scelta effettuata all'inizio del periodo di regolazione possa essere modificata infra-periodo nel caso, ad esempio, di acquisizioni societarie.

Si chiede, poi, di indicare con quale cadenza verranno fissati i coefficienti di ripartizione dei recuperi di efficienza tra opex e capex.

Inoltre, con riferimento all'art. 14 dell'articolato, relativo allo Z-factor, si segnala quanto segue:

- in primo luogo, l'incoerenza tra la base di calcolo per l'attivazione del fattore Z; ovvero, da una parte l'attivazione del fattore in presenza di costi incrementali; dall'altra, la base di calcolo del trigger riferita ai ricavi tariffari. Pertanto, si chiede di utilizzare, nel secondo caso, i costi operativi sottesi alla baseline;
- in secondo luogo, per il servizio di distribuzione del gas naturale risulta difficile ipotizzare che un singolo investimento possa generare una variazione così significativa dei costi operativi; viceversa, si ritiene più ragionevole fare riferimento ad un cluster di investimenti: realizzati nel medesimo anno, definiti dall'Autorità e orientati alla transizione energetica, con l'attivazione dello Z-factor nel caso in cui si rilevi una variazione di costi inferiore alla misura proposta;
- infine, dalla lettura del documento risulterebbe che, a differenza dell'Y-factor, l'attivazione sarà automatica e non a seguito di specifiche istruttorie; si chiede conferma dell'interpretazione.

Infine, si chiede di rivedere la formula per il meccanismo di monitoraggio poiché non si ritiene congruo definire con un unico fattore le quantità fisiche dei cespiti, a tal proposito si ricorda che già in occasione della consultazione per il V periodo di regolazioni erano stati sollevati dubbi in merito alla semplificazione delle tipologie degli interventi realizzati ed al relativo monitoraggio.

#### **S7. Osservazioni rispetto alla definizione dei criteri generali per la fissazione dei tassi di capitalizzazione.**

In relazione ai tassi di capitalizzazione indicati all'articolo 25, si chiede di esplicitare la durata del relativo periodo di validità, ovvero se coincidente con un periodo di regolazione (art. 3: quattro anni), o corrispondente alla durata di applicazione del TIROSS (art. 2: otto anni), tenendo conto anche della durata ridotta di applicazione (2 anni) del primo periodo di regolazione per il servizio di distribuzione del gas naturale.

In ogni caso, si ritiene auspicabile, una revisione della composizione dei *cluster*, in particolare attraverso una loro maggiore articolazione, come detto allo spunto 4, con l'obiettivo di definire tassi di capitalizzazione differenziati e più aderenti alla realtà dei costi aziendali. Pertanto, per poter motivare la scelta tra l'adozione di un tasso omogeneo per tutte le imprese, o un tasso differenziato per cluster, si chiede di esplicitare i criteri di composizione dei cluster relativi ai tassi di capitalizzazione, come già richiesto in relazione al precedente DCO 317/2022.

#### **S8. Osservazioni rispetto alle ipotesi di allineamento dei criteri di regolazione.**

Si osserva che ARERA, secondo quanto indicato nel comma 38.3, ha previsto di uniformare le vite utili regolatorie per i cespiti che non riflettono le specificità di settore (fabbricati, ICT, immobilizzazioni immateriali, ...). In quest'ottica si attendono, nell'ambito del TIROSS parte II, anche i criteri relativi alla determinazione del capitale circolante netto e dei contributi, oltre che all'introduzione dei coefficienti che consentano di gestire le dismissioni.

#### **S9. Osservazioni rispetto al trattamento dell'inflazione.**

Si evidenzia che l'indicazione di una graduale discesa dell'inflazione nel 2023 (prevista al 6,5 per cento nel Bollettino della Banca d'Italia) si riferisce allo "scenario di base"; tuttavia, nella medesima relazione si fa riferimento anche ad uno "scenario avverso", per il quale è prevista un'ulteriore crescita dell'inflazione nel 2023 (superiore al 9 per cento).

A conferma di ciò, si segnala che il citato Bollettino economico del mese di ottobre della Banca d'Italia riporta una dinamica dei prezzi pari all'8,1 per cento (riferita a settembre), valore poi confermato dalla variazione media annua 2022 dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT, pari all'8,1%.

Si propone, quindi, di fissare le tariffe/corrispettivi che dimensionino il ricavo delle imprese in via provvisoria sulla base di un'inflazione attesa che tenga conto di entrambi gli scenari previsti: base ed avverso.

#### **S10. Osservazioni rispetto a specificità del servizio di distribuzione del gas naturale.**

In vista della celebrazione delle gare d'ATEM si conviene con ARERA di armonizzare la disciplina regolatoria e quella delle gare gas.

Da un punto di vista tariffario, nel caso in cui l'*incumbent* partecipi e vinca la gara d'ambito, il valore della RAB di località degli impianti già di proprietà del gestore uscente resta invariata, nel periodo di vigenza della gestione d'ATEM e pertanto in questa fase non si evincono problemi né di sovra-copertura degli investimenti né la necessità di adottare ammortamenti anticipati o accelerati ai cespiti esistenti. Tuttavia, al termine della gestione il riconoscimento tariffario dovrà essere adeguato ai valori di rimborso, al netto delle quote di ammortamento riconosciute nel periodo di gestione d'ATEM calcolate sulla base del valore della RAB. Detto ricalcolo potrebbe non coincidere con l'esercizio di avvio di un nuovo periodo regolatorio e, nel caso di adozione di un unico cespite RAB come risultante della slow money, potrebbe risultare complessa la riconciliazione. Pertanto, si attende, nell'ambito del TIROSS parte II, che vengano puntualmente considerate le tematiche connesse alla riconciliazione della RAB tariffaria con i valori di rimborso.

#### **S11. Osservazioni rispetto ai meccanismi di gestione delle incertezze.**

Ad avviso della scrivente Società, il meccanismo di triggering proposto per i fattori Y e Z potrebbe risultare troppo rigida rispetto alle situazioni collegate con eventi imprevedibili ed eccezionali e mutamenti del quadro normativo, da una parte; nonché connessi con la transizione energetica, dall'altra. Infatti, la percentuale di variazione minima dei ricavi necessaria per attivare i meccanismi risulta eccessivamente elevata, con la conseguenza che gli stessi potrebbero risultare raramente attivabili, anche a fronte di fenomeni esogeni molto impattanti sui costi sostenuti dagli operatori.

Infine, si segnala che la percentuale proposta nel DCO (1,5%) si discosta da quella prevista nell'articolo (1%).

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.